ESEMPI OPERATIVI

Caso 1 – Allestimento arena temporanea a Piazza del Plebiscito (Napoli)
Scenario: un'azienda svedese subappalta a un fornitore Iva italiano l'installazione delle recinzioni e delle tribune per l'evento inaugurale all'aperto a Napoli.
Qualificazione Iva: se l'attività consiste nell'installazione di strutture integrate e funzionali all'area dell'evento, con nesso sufficientemente diretto con il suolo, il servizio è territorialmente rilevante in Italia come prestazione relativa a bene immobile situato nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7-quater, lett. a) D.P.R. 633/1972, come interpretato anche alla luce degli indirizzi di prassi (ad es. interpello n. 77/2018, interpello n. 217/2020).
Soluzione operativa: il fornitore italiano emette fattura con Iva ordinaria al 22%, a prescindere dallo status estero del committente, salvo specifiche agevolazioni non rilevabili nel caso di specie. L'azienda svedese potrà avvalersi, se ne ricorrono i presupposti, delle procedure di rimborso Iva previste per i soggetti non stabiliti (fra cui quelle richiamate dall'art. 38-bis2 D.P.R. 633/1972, introdotto dal D.Lgs. 18/2010).

Caso 2 – Noleggio dei campi in Taraflex per la fase finale in Turchia
Scenario: una società italiana concede in noleggio i rotoli di pavimentazione tecnica (bene mobile) alla Federazione turca per la fase finale del torneo femminile.
Qualificazione Iva: prestazione di servizi "generica" B2B, soggetta alla regola del luogo del committente ex art. 7-ter, c. 1, lett. a) D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. 18/2010. La soluzione è corretta a condizione che la Federazione turca operi quale soggetto passivo.
Soluzione operativa: la prestazione si considera effettuata fuori dal territorio dello Stato (committente extra UE soggetto passivo). La società italiana emette fattura senza addebito d'imposta con dicitura, ad es.: "Operazione non soggetta ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972".

Caso 3 – Sponsorizzazione mista LED Board (Milano e Ankara)
Scenario: una concessionaria italiana vende pacchetti di sponsorizzazione LED validi sia per la finalissima maschile a Milano sia per le finali femminili in Turchia.
Riferimenti: art. 7-ter (regola generale B2B), art. 7-septies, c. 1, lett. b), per le prestazioni pubblicitarie rese a committenti non soggetti passivi extra UE (D.Lgs. 18/2010), e criteri sistematici della circolare n. 37/E/2011.
Ipotesi A – committente brand italiano soggetto passivo (B2B):

- la prestazione pubblicitaria/sponsorizzativa rientra, in via generale, nell'art. 7-ter e si considera effettuata in Italia, trattandosi di servizio reso a soggetto passivo stabilito in Italia;
- la scomposizione del corrispettivo (es. 60% Italia, 40% Turchia) può essere presa in considerazione solo se il contratto prevede prestazioni autonome e separatamente valorizzabili per i diversi cicli di gare;
- in assenza di tale autonomia, l'intero corrispettivo rimane, di regola, territorialmente rilevante in Italia.

Ipotesi B – committente privato extra UE (B2C):

- per la componente pubblicitaria, può trovare applicazione l'art. 7 septies, c. 1, lett. b), con esclusione dal campo Iva italiano delle prestazioni rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dalla Comunità;
- in tale contesto, la quota di corrispettivo riferibile alla visibilità legata alle gare in Turchia potrà essere documentata come "non soggetta" in Italia, ove siano integrati i presupposti soggettivi e territoriali previsti dalla norma.

